



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 dicembre 2009 (23.01)
(OR. en)**

17240/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0122 (COD)**

**CODEC 1837
JUSTCIV 266
JURINFO 87**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 dicembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

A norma dell'articolo 131 del regolamento del Parlamento europeo, l'on. Ona JUKNEVIČIENĖ (ALDE/ADLE - LT) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente un emendamento di compromesso che ha formato oggetto di una votazione unica senza discussione.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato e adottato dalla plenaria; per contro riporta il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria del Servizio giuristi-linguisti del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 30 gennaio 2009, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0380),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0248/2008),
 - visto l'articolo 61, lettera d) e l'articolo 66 del trattato CE,
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0457/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. approva la dichiarazione congiunta allegata;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, *lettere c) e d)*, *l'articolo 66* e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale fra gli Stati membri (*"la rete"*), istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, *del 28 maggio 2001*³, nasce dall'idea che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia || richieda il miglioramento, la semplificazione e l'accelerazione *della* cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri ||. La decisione in questione è applicabile dal 1° dicembre 2002.
- (2) Secondo il programma dell'Aia *sul* Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea ||, adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004⁴, altri sforzi devono essere compiuti in futuro per agevolare l'accesso *dei cittadini* alla giustizia e la cooperazione giudiziaria in materia civile. Il programma pone *in particolare* l'accento sull'applicazione effettiva degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia *di giustizia* civile e sulla promozione della cooperazione tra i membri delle professioni legali al fine di definire le migliori prassi.
- (3) Conformemente all'articolo 19 della decisione 2001/470/CE, il 16 maggio 2006 la Commissione ha presentato una relazione sul funzionamento della rete⁵. In tale relazione la Commissione ha concluso che, benché in linea generale la rete abbia raggiunto gli obiettivi fissati nel 2001, essa è ancora lontana dall'aver sviluppato tutte le sue potenzialità.

¹ (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008.

³ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

⁴ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁵ Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 16 maggio 2006, sull'applicazione della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale COM(2006)0203.

- (4) Per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma dell'Aia in materia di potenziamento della cooperazione giudiziaria e di accesso dei cittadini alla giustizia, e per far fronte al prevedibile aumento dei compiti della rete negli anni a venire, **la rete dovrebbe disporre di un** quadro giuridico **più adatto a rafforzarne i** mezzi d'azione.
- (5) È **indispensabile migliorare negli Stati membri le condizioni operative** della rete **mediante i punti di contatto nazionali** e, quindi, rafforzare il ruolo **dei punti di contatto** sia *all'interno della rete* sia rispetto ai giudici **sia alle professioni forensi**.
- (6) **Gli Stati membri dovrebbero a tal fine valutare le risorse che occorre mettere a disposizione dei punti di contatto affinché questi possano svolgere pienamente le loro funzioni. La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata negli Stati membri la ripartizione interna delle competenze relativamente al finanziamento delle attività dei membri nazionali della rete.**
- (7) Per realizzare tale obiettivo occorre che **vi siano** in ogni Stato membro **uno o più punti di contatto in grado di svolgere le funzioni loro assegnate. Se esiste più di un punto di contatto, lo Stato membro dovrebbe garantire un efficace coordinamento tra di loro.**
- (8) *In futuro, qualora* un atto comunitario o *uno strumento* internazionale designino come applicabile la legge di un altro Stato membro, i punti di contatto della rete **dovrebbero intervenire nell'informazione delle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie degli Stati membri sul contenuto della legge straniera.**
- (9) Occorre che i punti di contatto trattino le richieste di cooperazione **giudiziaria** con un livello di celerità compatibile con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione.
- (10) **Per calcolare i termini previsti dalla presente decisione si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini¹.**
- (11) **Scopo del registro elettronico è informare ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalla rete e dell'applicazione pratica degli atti comunitari. Esso non dovrebbe quindi contenere tutte le informazioni che i punti di contatto scambiano tra loro.**
- (12) **I membri delle professioni forensi, in particolare giuristi, notai, ufficiali giudiziari, avvocati e procuratori, che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali in materia di giustizia civile possono aderire alla rete per il tramite delle rispettive organizzazioni nazionali, al fine di contribuire, unitamente ai punti di contatto, ad alcune delle funzioni ed attività specifiche della stessa.**
- (13) Per potenziare maggiormente *le funzioni* della rete in materia di accesso alla giustizia, occorre **che i punti di contatto negli Stati membri contribuiscano a fornire al pubblico informazioni generali, valendosi dei mezzi tecnologici più appropriati e almeno offrendo, sul sito web del ministero della giustizia di ciascuno Stato membro, un collegamento ipertestuale al sito web della rete e a quelli delle autorità responsabili dell'applicazione pratica degli atti. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un obbligo per gli Stati membri di concedere al pubblico un accesso diretto ai punti di contatto.**

¹ **GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1.**

- (14) *Nell'attuare la presente decisione occorre tener conto dell'attuazione progressiva del sistema europeo di giustizia elettronica (e-Justice), il quale si prefigge, in particolare, di favorire la cooperazione giudiziaria e l'accesso dei cittadini alla giustizia.*
- (15) Per aumentare la fiducia reciproca fra i giudici dell'Unione europea e le sinergie fra le reti europee coinvolte in questo processo, è necessario che la rete **intrattenga** relazioni regolari con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con le reti **■** delle istituzioni giudiziarie e dei giudici.
- (16) Per **||** promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale è **opportuno** che la rete **sviluppi** contatti con le altre reti di cooperazione giudiziaria nel mondo **||** e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.
- (17) Per permettere un *monitoraggio* regolare dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della **||** decisione, occorre che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sulle attività della rete.
- (18) La decisione 2001/470/CE *dovrebbe essere* modificata di conseguenza.
- (19) *Poiché* gli obiettivi **della presente decisione** non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, **a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti**, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. **||** La presente decisione *si limita a* quanto è necessario per *conseguire tali* obiettivi *in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (20) *A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati hanno notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione* **||**.
- (21) *A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/470/CE **||** è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) alla lettera c) l'espressione "cooperazione in materia civile e commerciale" è sostituita dall'espressione "cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale";
 - ii) è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, █ *gli operatori della giustizia* che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.";

b) *al* paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

█

"Se il punto di contatto designato in virtù del *presente* paragrafo █ non è un giudice, lo Stato membro interessato *provvede ad un collegamento efficiente con la magistratura nazionale. A tal fine lo Stato membro può designare un giudice per detta funzione.* Tale giudice è membro █ della rete.";

c) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri assicurano al punto di contatto mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per permettergli di svolgere adeguatamente le funzioni di punto di contatto.";

d) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Gli Stati membri stabiliscono gli ordini professionali di cui al paragrafo 1, lettera e). A tal fine essi sollecitano l'accordo degli ordini professionali in questione sulla loro partecipazione alla rete.

Qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione forense, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete.";

e) *il* paragrafo 5 è così modificato:

i) *la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:*

"5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 20, gli estremi completi delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, con l'indicazione:";

ii) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"c) se del caso, delle loro funzioni specifiche nella rete, comprese le competenze specifiche in presenza di più punti di contatto.";

2) *l'articolo 3 è così modificato:*

a) *al* paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) facilitare l'accesso effettivo *del pubblico* alla giustizia █ con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti

internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.";

b) *al paragrafo 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

"b) garantire un'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri, in particolare quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto della legge applicabile; ||

c) predisporre, alimentare e promuovere un sistema d'informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, nonché sugli atti comunitari e strumenti internazionali pertinenti e sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia.

La principale fonte d'informazione è costituita dal sito web della rete, che riporta informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.";

3) *all'articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato ||:*

a) *è inserita la seguente lettera -a):*

"-a) assicurarsi che le autorità giudiziarie locali ricevano informazioni generali sugli atti comunitari e strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Essi provvedono in particolare a che le autorità giudiziarie locali acquisiscano una migliore conoscenza della rete, compreso il relativo sito web;"

b) *è inserita la seguente lettera a bis):*

"a bis) fornire || qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro che è applicabile ■ in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità del suo Stato membro di cui all'articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non vincolano né il punto di contatto, né queste autorità, né l'autorità che ha inviato la richiesta;"

c) *è inserita la seguente lettera c bis):*

"c bis) contribuire all'informazione generale del pubblico attraverso il sito web della

rete sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, *nonché* sugli *atti* comunitari e *gli strumenti* internazionali pertinenti e sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;"

d) *sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):*

"f) *assicurare il coordinamento tra i membri della rete a livello nazionale;*

g) *preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività, comprese anche, se del caso, le migliori prassi nell'ambito della rete, presentarla a una riunione dei membri della rete e segnalare in particolare i possibili margini di miglioramento nell'ambito della rete.*";

4) *è inserito il seguente articolo 5 bis:*

"Articolo 5 bis

Ordini professionali

1. Per concorrere all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3, i punti di contatto intrattengono rapporti adeguati con gli organi professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo modalità decise da ciascuno Stato membro.

2. I rapporti di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare, le attività seguenti:

a) *scambio di esperienze e informazioni sull'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali;*

b) *collaborazione nell'elaborazione e nell'aggiornamento delle schede informative di cui all'articolo 15;*

c) *partecipazione alle pertinenti riunioni degli organi professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e).*

3. Gli organi professionali non chiedono ai punti di contatto informazioni su casi individuali."

5) *all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:*

"A tal fine, ciascuno Stato membro provvede, secondo modalità da esso decise, affinché il punto o i punti di contatto e le autorità competenti dispongano di mezzi sufficienti per

riunirsi periodicamente.";

6) *all'articolo 7, paragrafo 1, i termini "una lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità europea" sono sostituiti dai termini "una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea";*

7) *l'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 8

Trattamento ■ *delle richieste di cooperazione giudiziaria*

1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro **quindici giorni** dal ricevimento. *Il punto di contatto, se non è in grado di evadere una richiesta entro quindici giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta **che, di norma, non è tuttavia superiore a trenta giorni.***

2. Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri.

3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), **a bis**), b) e c) ■ . I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo sistema siano fornite regolarmente alla Commissione.

4. Almeno una volta a semestre la Commissione fornisce ai punti di contatto informazioni statistiche sulle richieste di cooperazione giudiziaria e sulle risposte di cui al paragrafo 3.";

8) *l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 9

Riunioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi, a norma dell'articolo 12.

2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono essere accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di sei rappresentanti per Stato membro."

9) *è inserito il seguente articolo 11 bis:*

"Articolo 11 bis

Partecipazione di osservatori alle riunioni della rete

1. *Fatto salvo* l'articolo 1, paragrafo 2, la Danimarca può farsi rappresentare alle riunioni di cui agli articoli 9 e 11.

2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d'osservatori. Possono altresì *essere invitati ad* assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti *di accordi internazionali di cooperazione giudiziaria* in materia civile e commerciale *conclusi dalla Comunità*.

3. Ogni Stato osservatore può farsi rappresentare a queste riunioni da una o più persone, senza che sia superato in alcun caso il numero di tre rappresentanti per Stato.";

10) *alla fine del Titolo II* è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Relazioni con le altre reti e con le organizzazioni internazionali

1. La rete intrattiene relazioni *e scambia esperienze e migliori prassi* con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, *quali* la rete giudiziaria europea in materia penale. *La rete intrattiene relazioni anche* con la rete europea di formazione giudiziaria, *al fine di promuovere, ove opportuno e ferme restando le prassi nazionali, sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale destinate alle autorità giudiziarie locali degli Stati membri*.

2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). In particolare, *al fine di* fornire ogni informazione *generale sul funzionamento degli atti comunitari e strumenti internazionali per* facilitare l'accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete || sono a disposizione *dei membri* della rete ECC-Net.

3. Per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 relativi agli strumenti internazionali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete mantiene contatti e scambia esperienze con le altre reti di cooperazione giudiziaria stabilite fra *paesi* terzi e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.

4. La Commissione, in stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, è responsabile dell'attuazione del presente articolo.";

11) *la formulazione del Titolo III* è sostituita dalla seguente:

"TITOLO III

INFORMAZIONI DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA RETE E INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO";

12) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) le informazioni di cui all'articolo 8.";

13) è inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Informazione generale al pubblico ■

La rete contribuisce all'informazione generale del pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per *informarli* in merito al contenuto e all'applicazione degli *atti* comunitari o *strumenti* internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale ■ .

A tal fine, e fatto salvo l'articolo 18, i punti di contatto promuovono presso il pubblico il sistema d'informazione di cui all'articolo 14."

14) all'articolo 17, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) provvede *alla traduzione*, nelle lingue ufficiali delle istituzioni *dell'Unione*, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d'informazione e delle schede informative di cui all'articolo 15, e le inserisce sul sito della rete.";

15) *all'articolo 18, paragrafo 4, il termine "progressivamente" è soppresso;*

16) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Valutazione

Entro il ...* e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. *La relazione è corredata, se necessario, di proposte di adattamento ed espone anche le*

* *Tre anni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.*

attività della rete volte a portare avanti l'ideazione, lo sviluppo e l'attuazione del sistema europeo di giustizia elettronica, in particolare nell'ottica di favorire l'accesso dei cittadini alla giustizia.";

17) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Comunicazione

Entro il ... ^{**}, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5."

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ***giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

*Essa è applicabile a decorrere dal ... ^{***}, eccetto per quanto riguarda l'articolo 1, punto 1, lettera e) e punto 17, i quali si applicano a decorrere dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri destinatari.*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

^{**} Sei mesi prima della data d'applicazione della presente decisione.

^{***} Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

***DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE***

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a chiedere ai rappresentanti della Corte di giustizia, al livello e nel modo che la Corte ritenga opportuno, a partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.